

**Esito di screening di Valutazione di incidenza ambientale
e di Nulla Osta**

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 13 Legge 394/91 e s.m.i.)

N° 294 Del 31/8/2026	Oggetto: intervento selvicolturale f 15 p 54p Montefortino Pr 486/2026
-------------------------	---

IL DIRETTORE

Premesso che l'Unione Montana dei Sibillini ha presentato per conto della C.A. di Villa Vetice un'istanza acquisita al Prot. N. 5149/2026 per interventi selvicolturali in Comune di Montefortino al fine di ottenere il provvedimento finale di N.O. e VINCA;

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide e di cui si è accertata la regolarità tecnica;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche n. 6/2007 art. 24 c. 3;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della DGR Marche n. 1661/2020;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCIA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

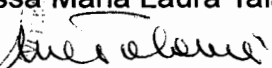
Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020, si è concluso con esito positivo in quanto l'intervento proposto non è suscettibile di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alla ZSC IT5340019 - Valle dell'Ambro e nella ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore,

Gli interventi dovranno essere eseguiti come da proposta di autorizzazione 65/2026 dell'Unione Montana dei Monti Sibillini (prot 5149/26) e in ottemperanza alle Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016) di cui si allega uno specifico estratto riguardante le misure generali e regolamentari per gli habitat forestali nel rispetto della seguente prescrizione:

1. per la manutenzione della viabilità forestale dovrà essere rispettato l'art. 5 del disciplinare forestale (DCD 35/2012), di cui si allega copia in estratto; qualora si intenda realizzare interventi non ricadenti nella casistica di cui al comma 1 lettera a dell'art. 5 del precitato disciplinare forestale, dovrà essere inviata idonea documentazione tecnica per l'avvio della procedura di autorizzazione.

Si rilascia, conseguentemente, a Luciano Siliquini, Presidente della C.A. di Villa Vetice, il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi, come da documentazione presentata.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale gli interventi dovranno essere sottoposti a nuova valutazione di incidenza e nulla osta. Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990. Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.

 Il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamé


Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato alla Valutazione di incidenza ambientale e Nulla osta

N° 294 Oggetto: intervento selvicolturale f 15 p 54p Montefortino

Pr 486/2026

Del 31/8/2026

Vista la richiesta di nulla osta e di Vinca trasmessa dall'*Unione Montana dei Sibillini* per conto di Luciano Siliquini – CA di Villa Vetice, riguardante l'esecuzione di interventi selvicolturali in Comune di Montefortino pervenuta al Prot. 5149/26;

Preso atto della documentazione trasmessa consistente nella proposta di autorizzazione dell'*Unione Montana* corredata di documentazione fotografica, documentazione catastale, planimetrica e Allegato 1 "format proponente";

Visto altresì il *Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e della valutazione di incidenza degli interventi forestali* (approvato con D.C.D. N. 35 del 17/12/2012; entrata in vigore 09/04/2013);

Rilevato che sono previsti i seguenti interventi:

-Taglio a ceduo matricinato composto del bosco evidenziato nella planimetria allegata, situato nel comune di Montefortino (FM) distinto al Fg. n. 15 p. 54p per una superficie di circa 1,19.00 ha, rilasciando una quota minima di piante con funzione di matricine, scelte tra le piante da seme e i polloni affrancati al terreno o, in assenza, tra i polloni su ceppaia più sviluppati e meglio conformati, pari a n. 259 (218/ha), di cui n. 116 quali soggetti migliori del turno attuale e n. 95 e n. 48 quali soggetti migliori del 2° e 3° turno delle specie Faggio e Carpino nero;

La distribuzione delle matricine dovrà essere uniforme su tutta la tagliata tanto da salvaguardare la copertura del suolo, la disseminazione omogenea e l'eventuale uniforme sostituzione delle ceppaie esauste.

-Intervento di diradamento selettivo dal basso sulla fascia costeggiante la strada vicinale Vetice-Visso, profonda per una media di 10 metri governata a fustaia transitoria; il taglio dovrà interessare i soggetti sottomessi, malformati, aduggiati e deperienti.

Rilascio delle specie accessorie al fine di mantenere la biodiversità arborea.

Ai sensi dell'art. 30 delle PMPF e in considerazione dell'habitat presente, dovranno essere preservate dal taglio n. 7 matricine scelte tra quelle di maggior diametro e maggior pregio naturalistico della specie Faggio da rilasciare ad invecchiamento indefinito.

Le stesse devono essere individuate e georeferenziate durante le operazioni selvicolturali.

Rilevato che tutte le aree ricadono nella ZSC IT5340019 - Valle dell'Ambro e nella ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore con presenza di Habitat 9210*;

Ritenuto necessario sottoporre gli interventi in oggetto anche al Nulla Osta del Parco, art. 11 C.3 L. 394/1991 e smi;

Che gli interventi ricadono in zona B del Piano del Parco e Zona 1 del DM 1990;

Visto il Piano per il Parco e, in particolare, gli articoli 5, 6 e 8 delle NTA del Piano per il Parco i quali stabiliscono che nella zona B, "... per la gestione forestale valgono gli indirizzi gestionali dei Piani

forestali regionali e dei Piani di gestione del patrimonio agricolo forestale delle Comunità Montane regolarmente approvati, previo parere favorevole del Parco”

preso atto degli interventi proposti;

Preso atto della coerenza generale degli interventi proposti alle norme tecniche di attuazione del Piano per il Parco e alle “Linee guida per la gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali nei Parchi Nazionali”;

Viste le Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco approvate con D.C.D. 19/2016;

Visto il “format Valutatore” con ID: 346853|31/08/2026|SEG_S2, da cui si evince che dall'attività non possa essere generato un disturbo generico e momentaneo alla fauna selvatica;

Ritenuto pertanto che l'attività per cui si chiede l'autorizzazione non è tale da generare incidenze negative nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alla ZSC IT5340019- e nella ZPS IT5330029. Lo screening di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020 può quindi ritenersi concluso con esito positivo;

Visto l'art. 11 comma 3 e art. 13 della legge n. 394/1991 e s.m.i.;

Che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta approvata Consiglio Direttivo in data 29.03.1994 verbale n.2 e successivamente integrata e modificata, prevede all'art.3, comma 3 che *“In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile”*

Che ricorre l'urgenza al fine di emettere il provvedimento di competenza in relazione alla tempistica del procedimento amministrativo;

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive “uccelli” 2009/147/CE e “habitat” 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche n. 6/2007 art. 24 c. 3;
- della DGR Marche n. 1661 del 30/12/2020;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi;

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020, si è concluso con esito positivo in quanto l'intervento proposto non è suscettibile di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alla ZSC IT5340019 - Valle dell'Ambro e nella ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore,

Gli interventi dovranno essere eseguiti come da proposta di autorizzazione 65/2026 dell'Unione Montana dei Monti Sibillini (prot 5149/26) e in ottemperanza alle Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016) di cui si allega uno specifico estratto riguardante le misure generali e regolamentari per gli habitat forestali nel rispetto della seguente prescrizione:

1. per la manutenzione della viabilità forestale dovrà essere rispettato l'art. 5 del disciplinare forestale (DCD 35/2012), di cui si allega copia in estratto; qualora si intenda realizzare

interventi non ricadenti nella casistica di cui al comma 1 lettera a dell'art. 5 del precitato disciplinare forestale, dovrà essere inviata idonea documentazione tecnica per l'avvio della procedura di autorizzazione.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale gli interventi dovranno essere sottoposti a nuova valutazione di incidenza e nulla osta. Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.



L'Istruttore
Tomassino Gabrielli

- a. alla evoluzione naturale di aree con intensa copertura arborea;
 - b. delle fasce di "mantello" ed ecotonali di transizione tra il bosco e le praterie;
 - c. delle specie legnose di interesse conservazionistico;
 - d. di individui arbustivi e arborei sparsi nei pascoli, con priorità per quelli di maggiori dimensioni.
7. Alle aziende dotate di piano di pascolamento, redatto secondo le Linee guida di cui al punto 1 del documento D delle presenti misure di conservazione e approvato dal Parco, sono prioritariamente riconosciuti eventuali incentivi con particolare riferimento agli interventi di recupero dei pascoli, alla prevenzione dei danni da fauna e dei rischi sanitari e al recupero e manutenzione delle fonti; i Piani di pascolamento possono prevedere deroghe alle presenti misure di conservazione qualora vengano attuate modalità di allevamento sostenibili con particolare riferimento alla turnazione e al carico di bestiame, alla conduzione dei cani e all'uso di mezzi motorizzati.

Art. 8 – Sistema degli habitat forestali

1. I Piani e gli interventi forestali all'interno del Parco sono sottoposti alle procedure di cui al *Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e per le valutazioni di incidenza negli interventi forestali*, approvato con D.C.D. n. 35/2012 e smi.
2. I soggetti pubblici, ivi comprese le Comunanze agrarie, proprietari di boschi sono comunque tenuti alla realizzazione di piani forestali secondo le *Linee guida per la redazione del piano di gestione forestale* di cui al documento D delle presenti misure di conservazione.
3. Ai suddetti piani e interventi si applicano inoltre le misure di conservazione di cui al presente articolo, oltre alle norme forestali regionali.
4. Negli interventi forestali gli alberi lasciati a invecchiamento indefinito ai sensi delle norme forestali regionali devono essere esattamente individuati mediante coordinate gps, e marcati in maniera duratura.
5. Nei siti della Rete Natura 2000 è vietato qualsiasi intervento selvicolturale o comunque sottoposto alla valutazione, con concessione di deroga o meno, da parte dell'Ente Parco:
 - a. nelle fasce di larghezza di 10 metri (per ogni lato) adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tavola b2 (inquadramento strutturale) del Piano per il Parco. L'Ente Parco, nel territorio marchigiano, applica come riferimento, qualora autorizzi l'intervento, le indicazioni selvicolturali di cui al capitolo 5, lettera b) delle "Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua" (Delibera Amministrativa dell'Assemblea legislativa - Consiglio regionale delle Marche n. 100/2014;
 - b. in un raggio di 10 metri da fontanili nonché dalle sorgenti di cui al quadro conoscitivo (sistema ambientale - idrogeologia) del Piano per il Parco, fatti comunque salvi gli interventi realizzativi e di manutenzione ordinaria o straordinaria presentati ed autorizzati agli enti gestori delle sorgenti e captazioni ad uso idropotabile o di abbeveraggio del bestiame al pascolo;
 - c. nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale. L'Ente Parco può valutare positivamente solo gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, di prevenzione del dissesto idrogeologico, di incolumità, salute e sicurezza pubblica o privata;
 - d. sui versanti aventi pendenza media superiore a 60 gradi, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile, sempre se compatibili con le finalità di conservazione dell'habitat e nella misura strettamente necessaria agli utenti degli stessi usi civici e delle esigenze di riscaldamento dei proprietari pubblici, privati o degli aventi diritto;
 - e. Fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 m a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto. L'Ente gestore può

concedere deroghe al periodo di divieto delle attività selvicolturali qualora si accerti d'ufficio o si faccia accertare da un libero professionista competente in materia, che il bosco oggetto di istanza di taglio non ospiti le specie faunistiche di interesse comunitario. L'Ente gestore si riserva inoltre la possibilità di modificare detti periodi qualora sopravvenissero particolari esigenze bio-ecologiche, di tutela della biodiversità complessiva dell'ecosistema coinvolto, di dissesto idrogeologico, di prevenzione degli incendi boschivi o di incolumità, salute e sicurezza pubblica e privata.

6. Negli interventi selvicolturali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 è comunque vietato il taglio:
 - a. degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*). In relazione alla locale abbondanza, nella composizione del soprassuolo, del tiglio, del frassino maggiore e del carpino bianco, l'Ente Parco, per esigenze legate alla rinnovazione di queste specie di norma non longeve, può concedere deroghe alla presente disposizione;
 - b. di alberi d'alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui ad ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi per cui si può diminuire il numero di soggetti morti o deperienti da rilasciare.
 - c. degli individui plurisecolari (cioè con diametro superiore del 50% rispetto a quanto previsto dalla definizione di albero secolare della LR Marche 6/2005);
 - d. degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
7. La carbonizzazione in bosco è consentita solo nei boschi cedui nei siti già a tal fine utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco. La carbonizzazione è comunque vietata nell'habitat 9180.
8. Nelle aree boscate è vietato il pascolo fatto salvo durante il transito e per attività di riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
9. Fatti salvi eventuali interventi per la sicurezza pubblica indifferibili e urgenti disposti dai Comuni competenti, deroghe al presente articolo possono essere approvate dal Parco, comunque nel rispetto degli obiettivi generali di conservazione e tenendo conto degli usi e consuetudini locali:
 - a. per interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture causati da eventi meteorologici eccezionali;
 - b. per motivi di sicurezza pubblica;
 - c. per interventi approvati dal Parco finalizzati alla conservazione di specie o al recupero e miglioramento ambientale di habitat;
 - d. per la prevenzione e lotta degli incendi boschivi, in coerenza con il Piano Antincendio boschivo del Parco;
 - e. per interventi fitosanitari previsti dalle Autorità competenti;
 - f. qualora motivatamente previste, sulla base di approfondite valutazioni specialistiche, in progetti o piani approvati dal Parco.

TITOLO III – MISURE DI CONSERVAZIONE REGOLAMENTARI SITO SPECIFICHE

Art. 9 – SIC IT5330004 Monte Bove

1. Le attività alpinistiche ed escursionistiche sono regolamentate ai sensi del D.D. n. 542/2009 e del D.D. n. 384/2014.

2. Ai sensi dell'allegato IV alla DGR Marche n. 1471/2008 e s.m.i., qualora, all'interno di un Sito Natura 2000 del settore marchigiano del Parco, più interventi selvicolturali frazionati gravino sullo stesso habitat naturale o di specie indicati nel formulario del Sito interessato, il Parco può richiedere che gli interventi vengano sottoposti a Valutazione di incidenza.
3. Sono comunque esclusi dalla Valutazione di incidenza gli interventi selvicolturali conformi a piani forestali o di assestamento approvati dal Parco e che abbiano ottenuto il parere positivo di valutazione di incidenza.
4. Per gli interventi sottoposti anche al nulla osta del Parco ai sensi dell'art. 3 del presente disciplinare, il parere del Parco relativo alla Valutazione di incidenza è compreso nello stesso nulla osta.
5. Tutti gli interventi forestali e selvicolturali all'interno dei Siti Natura 2000 devono comunque avvenire nel rispetto delle misure di conservazione adottate dalle Regioni territorialmente competenti e dal Parco.

ART. 5 - PISTE FORESTALI E ALTRA VIABILITA' SECONDARIA

1. In tutto il territorio del Parco, gli interventi di manutenzione della viabilità secondaria, ivi comprese strade vicinali, piste forestali e sentieri, nell'ambito degli interventi forestali possono essere effettuati nel rispetto delle seguenti norme:
 - a. sono automaticamente autorizzati gli interventi di ordinaria manutenzione che non comportano allargamenti della sede viaria attualmente riscontrabile, nonché modesti interventi di manutenzione straordinaria con ripristini della sede viaria fino a 1 metro entro l'ampiezza originaria e comunque per tratti di lunghezza complessiva, per ogni intervento forestale, non superiore a 50 metri;
 - b. gli altri interventi di manutenzione straordinaria o che prevedono ripristini di ampiezza della sede viaria originaria sono sottoposti al preventivo nulla osta del Parco;
 - c. non sono comunque consentiti interventi di realizzazione di nuove piste forestali o di allargamento delle sedi viarie esistenti;
 - d. gli interventi di manutenzione e ripristino lungo la viabilità non aperta al pubblico transito veicolare devono prevedere adeguate misure, quali l'apposizione di specifica segnaletica verticale nonché di sbarre o altre barriere fisiche, finalizzate ad impedire l'accesso di mezzi motorizzati non aventi diritto, durante e successivamente all'effettuazione degli interventi forestali;
 - e. lungo la viabilità utilizzata negli interventi forestali deve essere esclusa da tali interventi una fascia di almeno 3 metri lungo scarpata di valle, fatte salve le aperture strettamente necessarie alle attività di esbosco;
 - f. il transito di mezzi motorizzati fuori dalla rete viaria, necessario per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, non deve comportare l'innescare di processi di degrado o di erosione del suolo e del cotico erboso; eventuali alterazioni dell'ambiente, dovute anche al transito di veicoli e documentate dal CTA del CFS, devono essere oggetto di specifici interventi di recupero approvati dal Parco;
2. Lungo i sentieri ufficiali del Parco approvati con DCD n. 52/2003 e s.m.i. sono consentiti, previa autorizzazione del Parco, esclusivamente gli interventi di manutenzione o adeguamento finalizzati alla valorizzazione ambientale e alla corretta fruizione turistico-ricreativa e comunque nel rispetto dei criteri di segnalazione e numerazione adottati dal Parco.